



Audizione

Camera dei Deputati VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Memoria della CGIL sull' Audizione informale, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00220 Mazzetti, 7-00229 Manes e 7-00234 Santillo, recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti

5 agosto 2024



Il sistema degli appalti pubblici in Italia necessita, per funzionare, di stabilità normativa e di una legislazione ordinaria che possa esplicare i suoi effetti positivi negli anni.

Consideriamo negativo attuare, continuamente, procedure emergenziali e derogative – come per esempio - l'uso ormai abnorme delle procedure di commissariamento- che sviliscono e svuotano di contenuto il Codice dei Contratti Pubblici.

Come è anche negativo procedere, a neppure un anno dall'entrata in vigore del Codice, ad una "pesante" revisione dello stesso perché ne snaturerebbe la sua funzione e qualità.

Occorre evitare ogni intervento sulle parti del codice riguardanti gli aspetti lavoristici, individuazione e applicazione dei contratti collettivi per quanto previsto all'articolo 11 e applicazione della clausola sociale a tutela dell'occupazione di cui all'articolo 57.

L'aspetto centrale per il governo complessivo del sistema degli appalti pubblici è rappresentato dalla capacità delle Stazioni Appaltanti di svolgere, con adeguatezza e tempestività, un effettivo ruolo di regia nell'intero arco del ciclo dell'appalto: dalla programmazione alla progettazione, dalla costruzione del bando alla gara e durante l'intera fase esecutiva di realizzazione. Un ruolo che deve essere d'indirizzo e di grande qualità tecnico e amministrativo.

Riteniamo necessario, pertanto, al fine di rendere più rapide le procedure di affidamenti e di esecuzione dei contratti pubblici procedere ulteriormente ad una riduzione delle stazioni appaltanti e in parallelo ad una loro qualificazione e specializzazione con una adeguata implementazione dell'organico e operando un sistema di formazione permanente degli addetti, **in modo particolare quelli chiamati a svolgere la funzione di RUP**, e realizzando compiutamente la digitalizzazione delle procedure e la interoperabilità tra i vari istituti ed enti.

Altro aspetto di non secondaria importanza attiene alla governance complessiva degli appalti pubblici e alla capacità d'intervenire in tempi reali per affrontare e superare problematiche che ne determinano un rallentamento o un impedimento.

Si rende opportuno, per migliorare l'effettiva governance della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alla effettuazione e ricognizione sullo stato di attuazione del Codice, prevedere la presenza e partecipazione delle parti sociali sindacali e datoriali.

Infine, in relazione a quanto indicato dalle direttive europee è essenziale che sia rafforzato e reso centrale il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto strategico per la qualità dell'appalto e della sua esecuzione e indicando come superato il criterio del prezzo o del costo.

Il criterio dell'OEPV costringe le parti in causa ad orientarsi, non solo e non tanto sugli elementi di costo ma sulla qualità complessiva dell'opera o del servizio tenendo assieme gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto.



Articolo 11

(Principio d'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore)

Descrizione della criticità

La modifica è richiesta al fine di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale negli appalti di lavori edili e con lo scopo di evitare il ricorso da parte degli operatori economici a CCNL il cui ambito di applicazione non sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. La modifica si rende necessaria per garantire il rispetto di quanto disposto dal comma 1 Art 11, per assicurare che il personale impiegato nell'appalto riceva la adeguata formazione sulla sicurezza così come previsto dai CCNL di settore al fine di ridurre le elevatissime percentuali infortunistiche nelle costruzioni, nonché con l'obiettivo di garantire un corretto regime di concorrenza tra imprese.

Proposte di Soluzione

Al Comma 2 Art.11 al termine dell'attuale formulazione aggiungere "Per le attività riportate all'allegato X Dlgs 81/2008 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei bandi e negli inviti come contratti collettivi applicabili al personale dipendente impegnato nell'appalto i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui ai codici CNEL F012, F015, F018."

Al Comma 3 Art.11 Aggiungere "Ad esclusione delle attività riportate all'allegato X Dlgs 81/2008 per le quali valgono le applicazioni contrattuali definite al comma 2..."

Articolo 119

(Subappalto)

Descrizione della criticità

Il settore delle costruzioni presenta, come noto, elevati indici infortunistici soprattutto nei contesti produttivi nei quali si registra il ricorso ad una maggiore esternalizzazione delle attività lungo la filiera dei subappalti. Al fine di garantire più elevati standards di sicurezza e di contrastare più efficacemente i tentativi di infiltrazione criminale, sulla base della possibilità per le stazioni appaltanti di individuare in sede di bando le lavorazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, si chiede di prevedere che le attività riportate all'allegato X Dlgs 81/2008 siano escluse dalla possibilità di essere oggetto di ulteriore subappalto.

Proposte di soluzione

Al comma 17 Art.119 al termine dell'attuale formulazione aggiungere "Sono comunque escluse dalla facoltà di ulteriore subappalto le lavorazioni di cui all'allegato X Dlgs 81/2008"



Descrizione della criticità

In considerazione del numero di addetti impiegati nei servizi, si richiede di integrare l'attuale previsione dell'art. 119 comma 14 al fine di prevedere la verifica dell'adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella esecuzione dei servizi (allo stato attuale è previsto solo per i lavori pubblici), e pertanto permettere alla SA di controllare se la manodopera impiegata sia proporzionata all'incarico affidato e, nel caso contrario, invita le imprese ad attuare dei correttivi. Per gli appalti di servizi è possibile utilizzare le risultanze dei sistemi informativi di INPS (Piattaforma di Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti "MOCOA")

Proposte di soluzione

Al comma 14 Art. 119 al termine della attuale formulazione aggiungere **"Per gli appalti di servizi di importo superiore alla soglia di cui all'art. 14 tale congruità è verificata con la Piattaforma Mocoa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"**.

Articolo 50

(Procedure per l'affidamento)

Descrizioni e criticità

Nel primo anno dall'approvazione del Codice abbiamo registrato una utilizzazione abnorme, superiore al 95%, delle procedure con affidamento diretto e senza bando di gara. Di fatto è stato eliminato l'aspetto fondamentale, e di principio, della genuinità dell'appalto che è determinato dall'evidenza pubblica. Questo ha determinato evidenti problematicità di discrezionalità attenuando di molto gli aspetti della libera concorrenza e della stessa trasparenza.

Proposte di soluzione

Al 1 comma sostituire la parola "procedono" con le parole **"possono procedere"**.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole "e inferiore a 1 milione di euro" con le parole **"e inferiore a 350.000 euro"**

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole "pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14" con le parole **"pari o superiori a 350.000 e fino a 1 milione di euro"**

Al comma 1 lettera e) sostituire le parole "e fino alle soglie di cui all'articolo 14" con le parole **"e fino a 350.000 euro"**